



COMUNE DI PAPOZZE

Provincia di Rovigo

Comune del Parco Regionale Veneto del Delta del Po

C.A.P. 45010 - Tel. 0426/44230 - Fax 0426/44640 - Codice fiscale 81001580299 - Partita IVA 00226990299

E-Mail: papozze@comune.papozze.ro.it



LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE DEL BUONO SPESA DI CUI ALL' OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020

Approvate con D.G.C. n. 28 del 02.04.2020

Aggiornate con D.G.C. n. 55 del 22.10.2021

Papozze, lì 21.10.2021

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Importo del buono spesa

Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari

Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa

Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa

Art. 7 – Verifica dell'utilizzo del buono

Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali

Art. 9 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

Art. 10 - Disposizioni finali

Art. 1 – Oggetto

1. Le presenti linee guida regolano i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19.

2. Le disposizioni delle presenti linee guida costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per “generi alimentari o prodotti di prima necessità” i prodotti alimentari, per l'igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti – e prodotti per l'igiene della casa, con tassativa esclusione di prodotti alcolici o tabacco, nonché loro derivati;
- b) per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente disciplinare;
- c) per “buono spesa,” il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti nel Comune di Papozze, pubblicati sul sito internet comunale e preventivamente comunicati dai cittadini in sede di istanza oppure, se non indicato, assegnati dall'ente in base al criterio della maggior vicinanza alla propria residenza/dimora;
- d) per “servizi sociali”, l'assistente sociale del comune di Papozze.

Art. 3 – Importo del buono spesa

1. Il buono spesa ha un valore nominale di euro 20,00 (venti/00).

2. L'importo da assegnare ad ogni beneficiario è determinato come segue ed è una tantum:

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE	IMPORTO
NUCLEI fino a 2 persone	€ 140,00
NUCLEI composti da 3 persone	€ 180,00
NUCLEI composti da 4 persone o più	€ 200,00
Aumento per ogni figlio fino a 3 anni non compiuti	€ 20,00

I predetti importi sono rimodulati proporzionalmente nel caso di domande ammissibili complessivamente di importo superiore all'importo assegnato a questo Comune.

Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari

1. I beneficiari sono individuati mediante la stesura di appositi elenchi stilati dall'Area Amministrativa sulla base dei principi definiti dall'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 e pertanto

tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e dando priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.

2. Più in particolare ai fini dell'assegnazione dei buoni spesa, si tiene conto:

a) delle **relazioni tecniche dei servizi sociali** che segnalano a questo Comune motivate necessità di concedere il buono spesa a determinati utenti, anche già seguiti dai predetti uffici non già assegnatari di qualsivoglia forma di sostegno pubblico; **A tal fine viene predisposto dall'Area Amministrativa uno specifico elenco.** A titolo puramente esemplificativo rientrano in questa categoria i nuclei familiari o persone singole già in carico al Servizio Sociale per situazioni di criticità, fragilità, multiproblematicità, se non beneficiarie di Reddito di Inclusione o di Reddito di Cittadinanza o altre forme di sostegno pubblico. In questa tipologia sono compresi:

- ◆ nuclei familiari di cui facciano parte minori;
- ◆ nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i bisogni primari dei minori;
- ◆ presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate a disagio economico;
- ◆ nuclei familiari con situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio socioeconomico;
- ◆ donne vittime di violenza.

Questi nuclei non presentano alcuna istanza ma sono segnalati direttamente dai servizi sociali del comune.

b) delle **istanze di parte** dei residenti che si trovano a non avere risorse economiche disponibili per poter provvedere all'acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità. A tal fine viene predisposto dall'Area Amministrativa specifico avviso.

3. Ai fini dell'assegnazione del buono spesa viene assegnato un termine di 5 giorni per l'invio delle **relazioni tecniche dei servizi sociali e/o delle istanze di parte dei singoli cittadini;**

4. Il buono spesa viene assegnato ai soggetti indicati dalle relazioni tecniche dei servizi sociali, con carattere di priorità. Se i servizi sociali segnalano un numero di casi superiore all'effettivo fabbisogno, il buono spesa è proporzionalmente ridotto tra tutti i casi segnalati.

5. Se il numero di beneficiari indicati dai servizi sociali è tale da consentire l'utilizzo di ulteriori risorse disponibili rispetto a quelle assegnate, l'assegnazione è disposta dall'area amministrativa sulla base della graduatoria formata a seguito della valutazione dei criteri riportati nelle istanze di parte e di seguito elencati:

	CRITERI	PUNTEGGI DA ASSEGNARE
a)	presenza nel nucleo familiare di bambini fino a 6 anni	+ 10 punti per ogni soggetto di cui alla presente lettera
b)	portatori di handicap nel nucleo familiare o presenza di donne vittime di violenza	+ 15 punti per ogni soggetto di cui alla presente lettera
c)	presenza di soggetti affetti da patologie croniche e di	+ 7 punti per ogni soggetto di

	ultra settantacinquenne nel nucleo familiare	cui alla presente lettera
d)	Numero di componenti del nucleo familiare	+ 3 punti per ogni soggetto di cui alla presente lettera
e)	Residenza in immobile in locazione	+ 5 punti
f)	Soggetti già assegnatari di sostegno pubblico fino ad 300 euro/mese (cassa integrazione ordinaria e in deroga, stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, reddito di cittadinanza, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, altre indennità speciali connesse all'emergenza coronavirus ecc.)	questa tipologia di soggetti viene collocata in graduatoria successivamente a coloro che sono privi di qualsiasi sostegno pubblico, tenendo conto dei criteri di cui alle lettere da a) fino a e)

6. Sono esclusi in ogni caso dai buoni spesa i percettori di forme di sostegno pubblico di importo uguale o superiore ad 300 euro/mese.

7. I nuclei famigliari segnalati dai servizi sociali e quelli richiedenti su istanza di parte devono essere in possesso dell'ISEE in corso di validità.

8. Oltre a quanto disposto dal comma 6 del presente articolo, sono esclusi dalla concessione dei buoni spesa i nuclei familiari con:

a) un patrimonio mobiliare (ISEE) uguale o superiore a 9.000,00 euro.

Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa

1. Il competente ufficio comunale invita i servizi sociali a comunicare, entro 5 giorni, i soggetti che, in base ad una motivata valutazione, necessitano del buono spesa di cui all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020. A tali soggetti viene assegnato il buono spesa con carattere di priorità.

2. Se le assegnazioni di cui al punto 1 sono in numero tale da consentire ulteriori concessioni di buoni rispetto alle risorse disponibili, l'Area Amministrativa del Comune di Papozze pubblica specifico avviso per la raccolta di istanze di parte di singoli cittadini non già seguiti dai servizi sociali e redige una graduatoria in base ai criteri di cui all'art. 4, comma 5 del presente disciplinare.

3. **L'elenco** dei beneficiari di cui al punto 1 e **la graduatoria** di cui al punto 2 del presente articolo **sono approvati con Determinazione Dirigenziale.**

4. Nel caso in cui risultino disponibili ulteriori risorse, rispetto a quelle assegnate, si riprenderà la procedura dall'inizio, secondo quanto stabilito dal comma 1 e 2 del presente articolo.

Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa

1. Gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa sono pubblicati sul sito internet comunale individuandone le tipologie, sulla base di quanto previsto dall'allegato 1) al D.P.C.M. 11 marzo 2020 e tenendo conto dei limiti agli spostamenti imposti dalla normativa emergenziale che limitano

gli stessi al comune di residenza ovvero a quello più vicino in caso di assenza/scarsità di esercizi commerciali sul territorio comunale.

Art. 7 - Verifica dell'utilizzo del buono

1. L'Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali

1. L'Area Amministrativa provvede ad acquisire la disponibilità degli esercizi commerciali alla erogazione al Comune dei buoni spesa ed a formalizzare apposito rapporto contrattuale in deroga al d.lgs. 50/2016.

2. I rapporti tra Comune, beneficiario ed esercizio commerciale sono improntati alla massima semplificazione e tutela della salute al fine di ridurre i tempi di erogazione del buono spesa ed il rischio di contagio.

3. Rimangono valide, fino alla fine della disponibilità dei fondi o dei nuovi trasferimenti, le convenzioni già stipulate con gli esercizi commerciali.

Art. 9 - adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

1. Il responsabile del servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

2. I dati relativi al procedimento di cui all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento, facendo ricorso ad opportuni sistemi di anonimizzazione dei dati personali.

Art. 10 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.

2. Il presente disciplinare entra in vigore ad intervenuta esecutività della ordinanza approvativa.